

PUBBLICATA



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data 15 LUG. 2019

Deliberazione N. 420/c

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente

con l'intervento dei componenti:

| | P | A |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. IMPRUDENTE Emanuele | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. CAMPITELLI Nicola | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. FEBBO Mauro | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. FIORETTI Piero | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. LIRIS Guido Quintino | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. VERI' Nicoletta | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

Progetto di legge regionale recante "Norme per l'estinzione della Fondazione CIAPI".

Associazione CIAPI Abruzzo Formazione: parere della Giunta Regionale allo scioglimento ai sensi dell'art. 24 dello Statuto della medesima Associazione.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO

che il **CIAPI Chieti-Pescara (Centro Interaziendale Addestramento Professionale Industria)**, con sede in Chieti Scalo, è stato istituito, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29.07.1957, n. 634 dalla Cassa per il Mezzogiorno il 27.06.1968 che promuoveva e finanziava nel campo della formazione professionale la costituzione di Enti specifici nel sud Italia;

che con **Delibera CIPE del 12 dicembre 1972**, adottata ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 10, i CIAPI sono stati trasferiti alle Regioni meridionali subentrate alla Cassa del Mezzogiorno in tutte le funzioni amministrative nonché nella proprietà dei beni mobili ed immobili dei Centri stessi;

che il Consiglio Regionale, con deliberazione del 03.10.1973, n. 156/1, divenuta esecutiva nelle forme di legge, ha preso atto della citata decisione del CIPE;

che in esito al detto trasferimento la Regione Abruzzo detiene una quota pari al 97,00% delle quote dell'attuale **Associazione CIAPI Abruzzo Formazione** e che le restanti quote associative sono di proprietà delle Province di Chieti e di Pescara;

che l'Associazione CIAPI Abruzzo Formazione, non avendo avviato il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, si configura come associazione non riconosciuta;

che ai sensi dell'art. 23 del vigente Statuto della Associazione CIAPI "la durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2020";

CONSIDERATO che, allo stato, l'**ultimo bilancio dell'Associazione CIAPI approvato dall'assemblea dei soci è quello relativo all'anno 2012** (cfr. Assemblea ordinaria dei soci in data 7 ottobre 2013) e che da esso risultano **perdite pregresse pari a € 5.239.072** che, al netto del **Fondo di dotazione pari ad € 1.039.664**, determinano un **patrimonio netto negativo pari ad € 4.199.408**;

- che dalle **risultanze dei bilanci rassegnati dall'Associazione CIAPI per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016** risulta quanto segue:

✓ **Bilancio al 31.12.2013**

Perdita di € 17.510.

Il Patrimonio netto è esposto in bilancio per l'importo di € - 4.216.918 (deficit patrimoniale); detto importo deriva dal riporto delle perdite (utile) esercizi precedenti € -5.239.072, diminuito del Fondo di dotazione di € 1.039.664, aumentato dalla perdita dell'esercizio 2013 pari a € 17.510.

Si evidenzia altresì che il bilancio di che trattasi è l'ultimo a recare la prescritta relazione del Revisore unico dei conti, Dott. Casmiri Giuseppe, nominato con deliberazione di Giunta Regionale n 542 in data 22.07.2013 e dimissionario come riferito dal Direttore dell'Associazione CIAPI con nota prot. 16/42 in data 7 giugno 2016.

✓ **Bilancio al 31.12.2014**

Perdita di € 2.092.986.

Il Patrimonio netto è esposto in bilancio per l'importo di € - 6.309.903 (deficit patrimoniale); detto importo deriva dal riporto delle perdite (utile) esercizi precedenti € - 5.256.581, diminuito del Fondo di dotazione di € 1.039.664, aumentato dalla perdita dell'esercizio 2014 pari a € 2.092.986.

✓ **Bilancio al 31.12.2015**

Perdita di € 998.790.

Il Patrimonio netto è esposto in bilancio per l'importo di € - 7.308.693 (deficit patrimoniale); detto importo deriva dal riporto delle perdite (utile) esercizi precedenti € - 7.349.567, diminuito del Fondo di dotazione di € 1.039.664, aumentato dalla perdita dell'esercizio 2015 pari a € 998.790.

✓ **Bilancio al 31.12.2016**

Perdita di € 61.012.

Il Patrimonio netto è esposto in bilancio per l'importo di € - 7.369.705 (deficit patrimoniale); detto importo deriva dal riporto delle perdite (utile) esercizi precedenti € - 8.348.357, diminuito del Fondo di dotazione di € 1.039.664, aumentato dalla perdita dell'esercizio 2016 pari a € 61.012.

CONSIDERATO altresì che l'Associazione CIAPI è risultata beneficiaria dei seguenti **contributi regionali straordinari a ripiano degli emolumenti al personale e perdite pregresse**:

- € 680.000,00 per pagamento emolumenti al personale (cfr. **art. 20, L.R. n. 2/2013**);
- € 500.000,00 in favore dell'Associazione CIAPI per sopperire a parte delle passività pregresse (cfr. **art. 7, L.R. n. 12/2013**, come sostituito dall'**art. 26, L.R. n. 23/2013**);
- € 850.000,00 in favore della Fondazione CIAPI, al fine di favorire la continuità e l'implementazione delle attività formative dell'Associazione CIAPI nell'ambito del mercato del lavoro (cfr. **art. 5, L.R. n. 19/2016**).

Detto importo è risultato così suddiviso (cfr. da ultimo nota del Commissario straordinario della Fondazione prot. n. 26/17 in data 26.06.2017):

- ✓ € 150.000,00 Fondazione CIAPI;
- ✓ € 700.000,00 Associazione CIAPI;

RILEVATO inoltre, che i mancati versamenti degli oneri assistenziali, contributivi e assicurativi hanno avuto come inevitabile conseguenza la **sospensione del Documento Unico di Regolarità Contributiva** (cfr. prot. n. 10735149 del 28.02.2018), documento essenziale per accedere ai finanziamenti pubblici e, quindi, collaborare con la Pubblica Amministrazione;

RILEVATO che l'evidente carenza dell'affidabilità economico-finanziaria, ha avuto come conseguenza inevitabile l'adozione della Determinazione Dirigenziale DPG008/46 del 28.03.2018, con la quale è stato definitivamente revocato l'accreditamento all'O.d.F. Associazione CIAPI Abruzzo Formazione;

VISTA la **L.R. 05.01.2000, n. 1**, pubblicata nel B.U.R.A. n. 1 Supplemento Straordinario del 05.01.2000, **istitutiva della Fondazione CIAPI**, avente sede in Chieti Scalo, Viale Abruzzo n. 322, con lo "scopo di creare, in rapporto alle nuove esigenze nel settore della formazione e dei servizi all'impiego, nuove professionalità e competenze, per un maggiore sviluppo professionale" (art.1);

VISTO altresì il disposto di cui all'**art. 54 della L.R. 17.11.2004, n. 41** che, a **parziale modifica e integrazione della citata L.R. n. 1/2000**, prevede espressamente che la Fondazione CIAPI «è funzionale allo sviluppo e alle attività dell'Associazione Ciapi Campus Internazionale della formazione perché realizzi un consolidato posizionamento strategico sul mercato della formazione»;

PRECISATO che la Fondazione CIAPI, al fine del perseguimento degli scopi istituzionali ha provveduto a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 10.02.2000, n. 361 e della L.R. 3.03.2005, n. 13;

CONSIDERATO che con **D.P.G.R. 29.12.2009, n. 138** è stato espresso il **diniego all'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata**, in data 23.07.2008, dal Presidente della **Fondazione CIAPI**;

CONSIDERATO che il mancato riconoscimento della personalità giuridica in capo alla Fondazione CIAPI impedisce il regolare assolvimento degli scopi istitutivi della medesima;

CONSIDERATO che, con le modifiche introdotte dalla L.R. n. 41/2004, il legislatore regionale, oltre ad indicarne in modo espresso la natura funzionale "... **allo sviluppo e alle attività dell'Associazione Ciapi...**", ha previsto la possibilità per la Fondazione di ricorrere a dismissioni parziali del patrimonio, poi concretamente effettuate dai suoi Organi di amministrazione;

CONSIDERATO che la Fondazione CIAPI ha in più occasioni svolto funzioni di soggetto finanziatore dell'Associazione Ciapi Abruzzo Formazione, erogando, a titolo di anticipazione di tesoreria

a favore di quest'ultima, ingenti risorse finanziarie (circa tre milioni di euro), per far fronte ad un indebitamento che non ha trovato, negli anni, soluzioni definitive;

CONSIDERATO che a seguito delle descritte operazioni finanziarie il patrimonio iniziale della Fondazione CIAPI, conferito dalla Regione Abruzzo all'atto della costituzione, ha subito, nel corso degli anni, una notevole riduzione, tale da comprometterne l'equilibrio economico-finanziario e, conseguentemente, il perseguimento degli scopi istitutivi;

CONSIDERATO che, allo stato, l'ultimo bilancio della Fondazione CIAPI trasmesso dal Commissario straordinario della stessa è quello relativo all'anno 2018 che presenta le seguenti risultanze:

Attività: € 6.766.366

Passività: € 6.766.366 - Patrimonio netto: € 5.923.374 (Capitale € 9.056.038, Perdite pregresse: € 3.034.913, Perdita di esercizio 2018: € 97.750) Trattamento di fine rapporto: € 47.274, Debiti: € 795.718;

VISTO l'attuale quadro normativo delle partecipazioni pubbliche, precisamente:

- Legge 27.12.2013, n. 147, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", art. 1, co. 555;

- Legge 23.12.2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", art. 1, commi 611 e 612;

- Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", art. 1, co. 2, art. 20, commi 1 e 2 e art. 24;

- Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265", articoli 147-*quater* e 147-*quinquies*;

VISTA la L.R. 24.03.2009, n. 4 recante "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali;

RILEVATO che anche la giurisprudenza contabile nel riaffermare la necessità della tendenziale omogeneità di trattamento degli organismi partecipati, qualunque sia la loro forma giuridica, nell'ottica del superamento di una disciplina parcellizzata dei diversi modelli di gestione dei servizi pubblici, ha altresì ribadito la priorità assoluta del potenziamento della governance sugli organismi partecipati – sia mediante il rafforzamento dei controlli interni sia attraverso la rilevazione dei risultati complessivi della gestione degli Enti territoriali –, nonché le responsabilità per le Regioni e gli Enti locali connesse al ruolo di enti titolari di quote di partecipazione in enti societari e non societari.

[Cfr. Corte dei Conti, Osservatorio sugli organismi partecipati/controllati dai Comuni, Province e Regioni e relative analisi - Relazione 2016, pagg. 34, 5. È inoltre ribadita l'esigenza di una complessiva valutazione, da parte dell'Ente locale, degli equilibri economici della gestione dell'azienda speciale e che l'obiettivo irrinunciabile di un'adeguata remunerazione del capitale pubblico investito riguarda l'intero sistema organizzativo della pubblica amministrazione - pagg. 34-35 - e che l'aspetto privatistico (...) e quello pubblicistico si coniugano quando il capitale/fondo di dotazione è interamente posseduto da Pubbliche amministrazioni - pag. 35 -.

Cfr. Corte dei Conti, Sez. contr. Lombardia, delib. 30.03.2015, n. 152/2015/PRSE, secondo cui ogni opzione che determini la traslazione di un rischio o di un risultato economico negativo in capo all'ente (...), stante l'autonomia imprenditoriale di cui l'azienda speciale gode, implica l'assunzione di idonee iniziative al fine di ripristinare e mantenere gli equilibri economici dell'azienda speciale, ovvero, nella propria autonomia, a dismettere la relativa attività, anche in considerazione dei vincoli legislativi progressivamente introdotti nell'ordinamento, Corte

dei Conti, Sez. contr. Veneto, 19.03.2015, n. 181/2015/PRSP, Corte di Conti, Sez. giur. Umbria, sent. n. 354 dell'8.11.2006.

Cfr. anche Corte dei Conti, Sez. aut., 10.04.2017, n. 8/SEZAUT/2017/INPR (Regioni – cons. 2016); id., 16.06.2017, n. 13/SEZAUT/2017/INPR (Regioni – prev. 2016); id., 5.04.2017, n. 6/SEZAUT/2017/INPR (Enti locali, cons. 2016)];

DATO ATTO della perdurante inattività della Fondazione CIAPI e della corrispondente mancanza di risorse finanziarie tali da garantire il corretto equilibrio economico-finanziario di gestione, a fronte dell'accumularsi costante di debiti verso il personale, l'erario, gli enti previdenziali e altri creditori privati;

RITENUTO, in attuazione del quadro normativo esposto – che impone agli Enti Pubblici obblighi di controllo, verifica dei bilanci, amministrazione del personale e produttività degli enti controllati e, laddove si verificano le condizioni, anche di liquidazione dei medesimi organismi – , nonché tenuto delle sopradescritte accertate situazioni gravi ed irreparabili sul piano economico-finanziario della Fondazione CIAPI, di promuoverne, in esecuzione del disposto di cui all'art. 12 del vigente Statuto della medesima Fondazione, l'estinzione anticipata rispetto al termine di durata del 31.12.2020 (art. 1 Statuto Fondazione) evitando il prodursi di ulteriori ricadute economiche e finanziarie negative per la Regione Abruzzo;

VISTO il Progetto di legge regionale recante «Norme per l'estinzione della Fondazione CIAPI» composto da n. 4 articoli e da relativa relazione predisposti dal competente Dipartimento della Giunta Regionale, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali (Allegati "A" e "B");

RITENUTO di fare propri sia il Progetto di legge che la relazione e di doverli proporre al Consiglio Regionale per l'urgente approvazione;

RICHIAMATO l'art. 24, dello Statuto dell'Associazione CIAPI per il quale:

“Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso esclusivamente dall'Assemblea dei Soci, riunita in seduta straordinaria , previo concorde parere della Giunta Regionale, sulla base di accertate situazioni gravi ed irreparabili, dopo aver esperito ogni tentativo di risanamento.

(...)

Entro trenta giorni dalla deliberazione di scioglimento dell'Assemblea dei Soci, la Giunta Regionale nomina un commissario liquidatore, determinando tempi, poteri e compenso”;

DATO ATTO della grave situazione di stagnazione amministrativa, finanziaria e gestionale in cui versa da anni l'Associazione CIAPI – privata all'attualità anche dell'accreditamento regionale quale organismo di formazione – nonché della assoluta inefficacia dei contributi “straordinari” periodicamente assegnati dalla Regione per il ripiano dei relativi disavanzi in prospettiva di rilancio della medesima Associazione;

RITENUTO, in attuazione del quadro normativo esposto – che impone agli Enti Pubblici obblighi di controllo, verifica dei bilanci, amministrazione del personale e produttività degli enti controllati e, laddove si verificano le condizioni, anche di liquidazione dei medesimi organismi – nonché tenuto conto delle sopradescritte accertate situazioni gravi ed irreparabili sul piano economico-finanziario dell'Associazione CIAPI Abruzzo Formazione – di esprimere, ai sensi del citato art. 24 dello Statuto, parere favorevole all'immediato scioglimento della medesima Associazione evitando il prodursi di ulteriori ricadute economiche e finanziarie negative per la Regione Abruzzo;

PRECISATO che, ai sensi del citato art. 24 dello Statuto dell'Associazione CIAPI, entro trenta giorni dalla deliberazione di scioglimento dell'Assemblea dei Soci, la Giunta Regionale provvederà alla

nomina di un commissario liquidatore, scelto tra soggetti esterni all'Amministrazione regionale ed aventi esperienza professionale adeguata, **determinandone tempi, poteri e compenso a valere sulle spese della procedura di liquidazione della medesima Associazione;**

PRECISATO altresì che in sede di nomina del predetto commissario liquidatore la Giunta Regionale provvederà a definire le **procedure della liquidazione dell'Associazione CIAPI;**

PRECISATO altresì che, tenuto conto di quanto previsto dall'**art. 73** "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni" del **Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118**, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", è necessario procedere ad approfondimenti – compresa la richiesta di specifico parere alla Sezione Regionale della Corte dei Conti – in ordine alla riconducibilità in capo alla Regione Abruzzo della esposizione debitoria dell'Associazione CIAPI quale organismo privo di personalità giuridica;

PRECISATO altresì che la presente deliberazione non comporta oneri immediati a carico del bilancio regionale;

PRECISATO di trasmettere la presente deliberazione alle Province di Chieti e di Pescara proprietarie delle restanti quote associative dell'Associazione CIAPI Abruzzo Formazione;

DOPO puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Formazione ed orientamento professionale e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa che s'intendono qui integralmente trascritte ed approvate:

- **DI APPROVARE** il Progetto di legge regionale recante «Norme per l'estinzione della Fondazione CIAPI»; Allegato "A", corredato della relazione illustrativa - Allegato "B", entrambi allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali.
- **DI DARE MANDATO** al Presidente della Giunta Regionale di trasmettere, attraverso i competenti Uffici, il Progetto di legge di cui al punto precedente al Consiglio Regionale, raccomandandone, stante l'urgenza, la sollecita approvazione.
- **DI ESPRIMERE**, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto dell'Associazione CIAPI Abruzzo Formazione, parere favorevole all'immediato scioglimento della medesima Associazione evitando il prodursi di ulteriori ricadute economiche e finanziarie negative per la Regione Abruzzo.
- **DI PRECISARE** che, ai sensi del citato art. 24 dello Statuto dell'Associazione CIAPI, entro trenta giorni dalla deliberazione di scioglimento dell'Assemblea dei Soci, la Giunta Regionale provvederà alla nomina di un commissario liquidatore, scelto tra soggetti esterni all'Amministrazione regionale ed aventi esperienza professionale adeguata, determinandone tempi, poteri e compenso a valere sulle spese della procedura di liquidazione della medesima Associazione.


- **DI PRECISARE** che in sede di nomina del predetto commissario liquidatore la Giunta Regionale provvederà a definire le procedure della liquidazione dell'Associazione CIAPI.
 - **DI PRECISARE** che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 73 "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni" del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", è necessario procedere ad approfondimenti – compresa la richiesta di specifico parere alla Sezione Regionale della Corte dei Conti – in ordine alla riconducibilità in capo alla Regione Abruzzo della esposizione debitoria dell'Associazione CIAPI quale organismo privo di personalità giuridica.
 - **DI PRECISARE** che la presente deliberazione non comporta oneri immediati a carico del bilancio regionale.
 - **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alle Province di Chieti e di Pescara proprietarie delle restanti quote associative dell'Associazione CIAPI Abruzzo Formazione.
 - **DI DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente atto sul B.U.R.A.T. e sul sito internet della Regione www.regione.abruzzo.it.
-

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ


SERVIZIO: FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - DPG009

UFFICIO: QUALITÀ OFFERTA FORMATIVA – U 3


L'Estensore

Carlo Amoroso

(firma)


Il Responsabile dell'Ufficio

Paola Vicini

(firma)


Il Dirigente del Servizio

Carlo Amoroso

(firma)

Il Direttore Regionale


Piergiorgio Tittarelli

(firma)

Il Componente la Giunta

Piero Corsetti

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta


(firma)

Il Segretario della Giunta


(firma)

Norme per l'estinzione della Fondazione CIAPI

Articolo 1

Estinzione della Fondazione CIAPI

1. La Fondazione CIAPI, istituita con Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1, recante "Fondazione CIAPI", come modificata dall'art. 54 della Legge Regionale 17 novembre 2004, n. 41, recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004) e alla L.R. 26 aprile 2004, n. 16 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 - Bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo)", è estinta anticipatamente rispetto al termine di durata del 31.12.2020 stabilito dall'art. 1 del relativo statuto secondo le procedure indicate nei successivi commi del presente articolo.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario della Fondazione CIAPI redige il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto e fino alla data di inizio della procedura di liquidazione determinando l'avanzo/disavanzo della gestione alla medesima data.
3. Al fine di accertare la situazione patrimoniale della Fondazione CIAPI all'inizio della gestione di liquidazione e di determinare la consistenza del capitale netto di liquidazione il Commissario liquidatore, nominato dalla Giunta Regionale e scelto tra soggetti esterni all'Amministrazione regionale ed avente esperienza professionale adeguata, determinandone tempi, poteri e compenso a valere sulle spese della procedura di liquidazione della medesima Fondazione, entro 30 giorni dalla consegna del conto della gestione redige l'inventario iniziale di liquidazione e lo sottopone alla Giunta Regionale per l'approvazione unitamente ad un progetto di liquidazione indicandone modalità e tempi.
4. Il Commissario liquidatore svolge inoltre ogni altra attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi con la liquidazione, compresa la vendita dei beni immobili di proprietà della Fondazione CIAPI il cui ricavato, al netto delle posizioni debitorie della medesima Fondazione comprensive del compenso spettante al commissario liquidatore e come approvate dalla Giunta Regionale ai sensi del precedente comma 3, è trasferito alla Regione Abruzzo con vincolo di destinazione per l'espletamento della procedura di liquidazione dell'Associazione CIAPI Abruzzo Formazione.
5. Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo si osservano le norme del codice civile.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1. Ai sensi dell'art. 73 "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni" del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" l'eventuale deficit patrimoniale della Fondazione CIAPI, risultante a seguito delle attività di cui al comma 4 del precedente articolo 1 ed a seguito di proposta da parte delle competenti strutture della Giunta Regionale, costituirà oggetto di riconoscimento quale debito fuori bilancio della Regione Abruzzo ai fini della gestione della medesima liquidazione.



2. La Regione Abruzzo subentra nei crediti vantati dalla Fondazione CIAPI non riscossi nella fase di gestione della liquidazione e risultanti dal rendiconto di liquidazione.
3. Sono fatte salve le iniziative della Giunta Regionale qualora la situazione debitoria risultasse in tutto o in parte da responsabilità gestionali pregresse, accertate nelle sedi competenti.

Articolo 3

Abrogazioni di norme

1. La Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1, recante "Fondazione CIAPI", è abrogata.
2. L'articolo 54 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 1/2000 "Fondazione CIAPI") della Legge Regionale 17 novembre 2004, n. 41 recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 15/2004 Legge finanziaria regionale 2004 e alla L.R. 26 aprile 2004, n. 16 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 – Bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo)", è abrogato.
3. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della Legge Regionale 10 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)", sono abrogati.
4. Sono abrogate le Leggi Regionali 4 gennaio 1994, n. 1, 2 novembre 1994, n. 74 e n. 20 febbraio 1998, n. 8.

Articolo 4

(Disposizioni finali)

1. La Giunta Regionale, per il tramite dei competenti Dipartimenti, è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione della presente legge.
2. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
3. La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
4. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.



ALLEGATO 5

D.d.L. Regionale
“Norme per l'estinzione della Fondazione CIAPI”

RELAZIONE

La **Fondazione CIAPI** è stata istituita con Legge Regionale 5 gennaio 2001, n. 1, con lo “scopo di creare, in rapporto alle nuove esigenze nel settore della formazione e dei servizi all'impiego, nuove professionalità e competenze, per un maggiore sviluppo professionale” (art. 1).

Secondo le previsioni della legge istitutiva, la Regione Abruzzo ha provveduto a costituire la dotazione iniziale del patrimonio della Fondazione.

Con successiva norma (art. 54, co. 2, della Legge Regionale 17 novembre 2004, n. 41), il legislatore regionale ha precisato che la “Fondazione è funzionale allo sviluppo e alle attività dell'Associazione Ciapi Campus internazionale della formazione perché realizzi un consolidato posizionamento strategico sul mercato della formazione” (cfr. art. 1, co. 2, L.R. n. 1/2001 aggiunto dall'art. 54 L.R. n. 41/2004).

Nonostante il dettato dell'art. 2 della ripetuta L.R. istitutiva (“Alla Fondazione CIAPI è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice civile”), la Fondazione, a causa di rilievi di ordine gestionale ed economico-finanziari evidenziati in fase istruttoria, non ha ottenuto il riconoscimento dalla Regione Abruzzo al termine del procedimento amministrativo disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e dalla Legge Regionale 3 marzo 2005, n. 13 (cfr. Decreto nr. 138 in data 29 dicembre 2009 del Presidente della Giunta Regionale).

Il mancato riconoscimento della personalità giuridica in capo alla Fondazione CIAPI ne impedisce pertanto il regolare assolvimento degli scopi istitutivi della medesima.

A ciò è da aggiungere che, con le modifiche introdotte dalla L.R. n. 41 del 2004, il legislatore regionale, oltre ad indicarne in modo espresso la natura funzionale “... *allo sviluppo e alle attività dell'Associazione Ciapi...*”, ha previsto la possibilità per la Fondazione di ricorrere a dismissioni parziali del patrimonio, poi concretamente effettuate dai suoi Organi di amministrazione, con una consistente riduzione del patrimonio conferito dalla Regione Abruzzo all'atto della costituzione.

La Fondazione CIAPI ha inoltre in più occasioni svolto funzioni di soggetto finanziatore dell'Associazione Ciapi Abruzzo Formazione, erogando, a titolo di anticipazione di tesoreria a favore di



quest'ultima, ingenti risorse finanziarie (circa tre milioni di euro), per far fronte ad un indebitamento che non ha trovato, negli anni, soluzioni definitive

Allo stato l'ultimo bilancio della Fondazione CIAPI trasmesso dal Commissario straordinario della stessa è quello relativo all'anno 2018 che presenta le seguenti risultanze:

Attività: € 6.766.366

Passività: € 6.766.366 - Patrimonio netto: € 5.923.374 (Capitale € 9.056.038, Perdite pregresse: € 3.034.913, Perdita di esercizio 2018: € 97.750) Trattamento di fine rapporto: € 47.274), Debiti: € 795.718.

L'immediata estinzione della Fondazione CIAPI - rispetto al termine di durata già fissato al 31.12.2020 dall'art. 1 del relativo Statuto - trova quindi ragione nella perdurante inattività della medesima e nella corrispondente mancanza di risorse finanziarie tali da garantire il corretto equilibrio economico-finanziario di gestione, a fronte dell'accumularsi costante di debiti verso il personale, l'erario, gli enti previdenziali e altri creditori privati.

Le detta soluzione è altresì imposta dall'attuale quadro normativo delle partecipazioni pubbliche che impone agli Enti Pubblici obblighi di controllo, verifica dei bilanci, amministrazione del personale e produttività degli enti controllati e, laddove si verificano le condizioni, anche di liquidazione dei medesimi organismi.

In esecuzione del disposto di cui all'art. 12 del vigente Statuto della Fondazione CIAPI approvato con D.G.R. 09.08.2006, n. 943 - per il quale "l'estinzione anticipata della Fondazione rispetto al termine del 2020 può avvenire solo con legge regionale. I beni risultanti quale patrimonio della Fondazione saranno devoluti secondo quanto stabilito dalla legge stessa" - il presente Progetto di legge regionale, composto da n. 4 articoli, reca pertanto "Norme per l'estinzione della Fondazione CIAPI".

L'articolo 1 rubricato "**Estinzione della Fondazione CIAPI**" dispone pertanto al **primo comma** l'estinzione anticipata della Fondazione CIAPI rispetto al termine statutario del 2020, così come richiesto dall'art. 12 del vigente statuto (deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 luglio 2006 ed approvato con D.G.R. n. 943 del 9 agosto 2006) che, a tal fine, richiede l'adozione di apposita legge regionale.



Al **secondo comma** si prevede che, in conformità alle norme civilistiche in materia di liquidazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, il Commissario straordinario della Fondazione CIAPI redige il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto e fino alla data di inizio della procedura di liquidazione determinando l'avanzo/disavanzo della gestione alla medesima data.

Al fine di accertare la situazione patrimoniale della Fondazione CIAPI all'inizio della gestione di liquidazione e di determinare la consistenza del capitale netto di liquidazione il **terzo comma** stabilisce che il Commissario liquidatore (soggetto nominato dalla Giunta Regionale e scelto tra soggetti esterni all'Amministrazione regionale ed avente esperienza professionale adeguata, determinandone tempi, poteri e compenso a valere sulle spese della procedura di liquidazione della medesima Fondazione) entro 30 giorni dalla consegna del conto della gestione redige l'inventario iniziale di liquidazione e lo sottopone alla Giunta Regionale per l'approvazione unitamente ad un progetto di liquidazione indicandone modalità e tempi.

Il **quarto comma** prevede che il Commissario liquidatore svolge inoltre ogni altra attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi con la liquidazione, compresa la vendita dei beni immobili di proprietà della Fondazione CIAPI il cui ricavato, al netto delle posizioni debitorie della medesima Fondazione comprensive del compenso spettante al commissario liquidatore e come approvate dalla Giunta Regionale ai sensi del precedente comma 3, è trasferito alla Regione Abruzzo con vincolo di destinazione per l'espletamento della procedura di liquidazione dell'Associazione CIAPI Abruzzo Formazione.

Tale comma dà attuazione a quanto previsto dagli artt. 1 e 12 del vigente statuto della Fondazione CIAPI che espressamente richiedono che "i beni che risultano quale patrimonio della Fondazione saranno tutti devoluti alla Regione Abruzzo" e che "i beni risultanti quale patrimonio della Fondazione saranno devoluti secondo quanto stabilito dalla legge stessa".

Per quanto non espressamente riportato il **quinto comma** stabilisce che si osservano le norme del codice civile.



L'**articolo 2** rubricato "**Disposizioni finanziarie**" dispone, al **primo comma**, che ai sensi dell'art. 73 "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni" del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" l'eventuale deficit patrimoniale della Fondazione CIAPI risultante a seguito delle attività di cui al comma 4 del precedente articolo 1 ed a seguito di proposta da parte delle competenti strutture della Giunta Regionale costituirà oggetto di riconoscimento quale debito fuori bilancio della Regione Abruzzo ai fini della gestione della medesima liquidazione.

Al **secondo comma** è stabilito che la Regione Abruzzo subentra nei crediti vantati dalla Fondazione CIAPI non riscossi nella fase di gestione della liquidazione e risultanti dal rendiconto di liquidazione.

Si precisa infine, al **terzo comma**, che sono fatte salve le iniziative della Giunta Regionale qualora la situazione debitoria risultasse in tutto o in parte da responsabilità gestionali pregresse, accertate nelle sedi competenti.

L'**articolo 3** rubricato "**Abrogazioni di norme**" dispone l'abrogazione delle norme incompatibili con la legge di che trattasi o comunque, non più operanti o applicate, in quanto hanno esaurito i propri effetti.

L'**articolo 4** riguarda le **Disposizioni finali**. In particolare stabilisce che la Giunta Regionale, per il tramite dei competenti Dipartimenti, è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione della legge.

5/11